

**Bologna 27 luglio 2004**

**Accordo Per L'applicazione Della Delibera Della Giunta Della Regione Emilia-Romagna N. 775/2004: "Riordino Delle Attivita' Di Medicina Dello Sport; Individuazione Di Ulteriori Prestazioni Nei Livelli Essenziali Di Assistenza Garantiti Dal Servizio Sanitario Regionale"**

Tra la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dall'Assessore regionale alla Sanità Giovanni Bissoni, e il sindacato maggiormente rappresentativo a livello regionale dei Pediatri di Libera Scelta, in persona del Segretario regionale della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) Maria Catellani, si conviene quanto segue:

La Deliberazione di Giunta regionale n. 775 del 26 aprile 2004 prevede che la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rientri nei LEA garantiti dal Servizio sanitario della Regione Emilia-Romagna per i soggetti di età inferiore ai 18 anni e per i disabili di ogni età, senza oneri a carico degli interessati; essa prevede inoltre che lo strumento con cui viene certificata detta idoneità sia il "Libretto sanitario dello sportivo", e che tale idoneità sia valida per ogni tipo di attività sportiva non agonistica nell'arco di tempo di un anno dalla data dell'ultima visita medica in esso riportata.

A tale proposito si ritiene opportuno precisare i seguenti aspetti, ai fini di una corretta e uniforme applicazione della Delibera sopra citata e del pieno raggiungimento degli obiettivi in essa contenuti:

1. La tutela sanitaria della attività sportiva non agonistica è regolamentata dal D.M. 28.02.1983, "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica", nel quale si esplicitano chiaramente le tipologie di attività che richiedono la certificazione di stato di buona salute; esso recita, all'art. 1, che devono essere sottoposti a controllo sanitario:
  - gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
  - coloro che svolgono attività organizzate dal C.O.N.I., da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del D.M. 18.02.1982;
  - coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'allegato H del DPR 272/2000.

Pertanto la certificazione di idoneità di cui stiamo parlando è riferita esclusivamente alle attività sopra elencate, con la esclusione di ogni altra forma di attività fisica come ad esempio le attività ludico-ricreative o la frequentazione di palestre per attività comunque non comprese nei punti sopra riportati. Eventuali certificazioni richieste per queste ultime situazioni non rientrano nel campo di applicazione della Delibera 775/2004.

Inoltre l'utilizzo del libretto dello sportivo conservato a cura dell'utente, la validità annuale della idoneità e la validità della stessa indipendentemente dalla specifica disciplina sportiva praticata (del resto già esplicitamente previste dal D.M. 28.02.1983) evitano la dispendiosa ripetizione di certificati, anche nel corso dello stesso anno, per l'accesso ad attività sportive diverse, con conseguenti costi rilevanti per le famiglie e per il sistema.

Tali precisazioni servono a meglio chiarire l'espressione "... attribuendo un reale valore preventivo a questa pratica e superando l'abitudine a rilasciare certificazioni in modo eccessivamente diffuso e indiscriminato, con elevato costo economico complessivo a fronte di una non proporzionale tutela sanitaria." (pag 10 della delibera).

2. La Deliberazione 775/2004 ha come oggetto di intervento il riordino delle attività di Medicina dello sport, e pertanto focalizza l'attenzione sui Servizi di Medicina dello sport cui viene chiesto di contribuire alla crescita dell'abitudine all'attività motoria e sportiva nella popolazione, attraverso una funzione di supporto e consulenza nei confronti dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta che, per la loro conoscenza dell'assistito e la disponibilità di dati, rappresentano figure professionali prioritarie ai fini dell'appropriatezza degli interventi . Per questo si è precisato che la attività di "valutazione funzionale semplice" dei praticanti attività sportiva non agonistica (che vale anche come certificazione di idoneità ai sensi del D.M. 28.02.1983 prima citato) "...rappresenta normalmente una forma di consulenza svolta dalle strutture di Medicina dello sport su richiesta del medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) o di altro medico certificatore e riguarda persone affette da patologie che possono controindicare lo sforzo fisico, ma può essere svolta anche su accesso diretto del cittadino alle suddette strutture." (pag. 9 dell'Allegato 1).

In tale contesto va sottolineata l'importanza della funzione dei MMG e dei PLS, che costituiscono un riferimento insostituibile per la famiglia in relazione ai problemi legati alla promozione di corretti stili di vita; essi rappresentano, in termini di appropriatezza, la figura medica centrale e più adatta al rilascio di una certificazione di abilitazione all'attività sportiva non agonistica in quanto, grazie alla conoscenza longitudinale della storia clinica dei propri assistiti, costituiscono il presidio di primo livello più appropriato anche per una efficace azione di filtro dei soggetti a rischio, evitando il ricorso routinario ad accertamenti non indispensabili, con conseguenti inutili aggravii di costi .inappropriati per il sistema e per i cittadini.

3. Per quanto sopra detto le parti firmatarie del presente accordo, che dovrà essere formalizzato con apposito provvedimento della Giunta Regionale, ritengono necessario meglio definire le modalità applicative della Deliberazione 775/2004 relativamente alla certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica dei minori.

Pertanto si conviene quanto segue:

- Si considera che, sulla base di stime desunte dagli studi statistici disponibili, risulta ipotizzabile che circa il 35% della popolazione dei minori di età uguale o superiore ai 6 anni assistiti dai PLS abbia necessità di una certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica; tale stima tiene conto anche del fatto che una parte dei giovani pratica attività sportiva in forma agonistica, e che pertanto, ai sensi della Delibera più volte richiamata, è già in possesso di

- una certificazione “valida” anche per eventuali attività svolte in ambito non agonistico;
- Viene riconosciuta ad ogni PLS una cifra di euro 15,00 per ogni certificato rilasciato attraverso la compilazione del “Libretto sanitario dello sportivo”, indipendentemente dal fatto che la certificazione serva per attività effettuate nell’ambito scolastico o in altro ambito, ma comunque nel rispetto delle previsioni del D.M. 28.02.1983 richiamato al punto 1. L’erogazione della cifra sopra definita avverrà a seguito di presentazione da parte del PLS di elenco delle certificazioni rilasciate, nel rispetto di un limite massimo corrispondente al 35% degli assistiti in carico riferiti al 31 luglio 2004 di età fra uguale o superiore ai 6 anni, calcolato per ogni singolo medico. La cifra spettante viene erogata trimestralmente
  - Per quanto riguarda l’accesso dei cittadini alle prestazioni erogate dai Servizi pubblici di Medicina dello sport, con riferimento all’attività di “valutazione funzionale semplice” di cui al punto 7 dell’allegato A della Delibera 775/2004, finalizzata alla certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, si conviene che esso sia riservato alle attività di consulenza richieste dagli stessi PLS nei casi di dubbia valutazione. Le modalità operative del raccordo fra PLS e Servizi pubblici di Medicina dello sport saranno definiti a livello di ogni singola Az. USL, e dovranno comunque essere improntati alla facilitazione dei percorsi assistenziali per i cittadini.

Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2004. Entro tale data la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e i rappresentanti dei PLS si impegnano a valutare congiuntamente la validità delle stime sopra riportate in relazione all’attività svolta e i risultati conseguiti, al fine di eventuali modifiche dell’accordo, in attesa delle quali comunque si opera in regime di prorogatio.

Il Segretario regionale FIMP  
Maria Catellani

L’Assessore regionale alla Sanità  
Giovanni Bissoni